



STATUTO

Associazione IRCOMUNITA' ETS

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata "IRCOMUNITA'", successivamente indicata anche come "Associazione".
2. Una volta effettuata la iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione dell'Associazione sarà "IRCOMUNITA' ETS" e la Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS".
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna (BO).
4. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
5. La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 2 – Scopi, Finalità e Principi

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto, e persegue esclusivamente **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, mediante lo



svolgimento di attività di interesse generale – avendo quale finalità primaria la salvaguardia della vita umana mediante – negli ambiti della diffusione e divulgazione della rianimazione cardiopolmonare e cerebrale (RCP), dell'uso del defibrillatore semiautomatico, della cultura generale in materia di assistenza in emergenza nonché negli ambiti della informazione e formazione anche di coloro che non appartengono alle professioni sanitarie riconosciute e della comunità tutta al fine di trasmettere il “sapere” in merito all'agire in situazioni di emergenza per la vita umana.

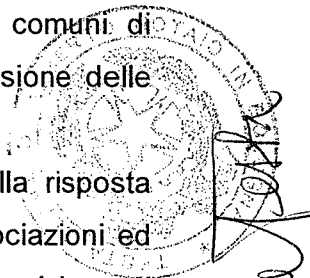
2. In particolare, l'Associazione in tema di rianimazione cardiopolmonare e cerebrale (RCP) nonché per ogni altra iniziativa informativa/formativa che intende realizzare, si uniforma alle Linee Guida validate da Società Scientifiche e/o Enti Italiani e/o Internazionali.
3. La struttura associativa dell'Associazione è fondata sui principi della democrazia, di elettività delle cariche associative e di massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell'ente ai sensi del presente Statuto.
4. L'Associazione non persegue in alcun modo, né direttamente né indirettamente, finalità di tutela sindacale degli associati.

Art. 3 - Attività

1. La Associazione intende perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti **attività di interesse generale**:
 - a) **educazione, istruzione e formazione**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le **attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**, tra le quali:



- interventi di formazione e certificazione nei confronti di soggetti – anche volontari – che operano nei settori della rianimazione cardiopolmonare e cerebrale (RCP) al fine di fornire adeguate competenze per la tenuta di corsi sulla base di Linee Guida validate da Società Scientifiche e/o Enti Italiani e/o Internazionali e, più in generale, **quale azione che mira a produrre un beneficio che a vantaggio della società;**
 - cooperazione con associazioni, organizzazioni, istituzioni, ed Enti interessati e conformemente operanti per la realizzazione di programmi comuni di addestramento alla rianimazione, alla defibrillazione e alla diffusione delle buone pratiche in materia di assistenza ed emergenza sanitaria;
 - fornire supporto e contributo nel campo del miglioramento della risposta all'emergenza, favorendo altresì la stretta cooperazione tra associazioni ed organizzazioni private con le Istituzioni, anche mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione;
 - promozione e diffusione, anche mediante la produzione di testi informativi, la formazione di una coscienza pubblica e l'educazione alla cultura dell'emergenza, sensibilizzando l'attenzione del mondo scientifico, delle istituzioni pubbliche e private ed in particolare nell'ambito della scuola, del lavoro e dello sport;
- b) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto, tra le quali:



Elena J...

Giuseppe...



- organizzazione e gestione di interventi (quali seminari, convegni e incontri) tesi alla diffusione e alla sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, e/o anche all'estero, presso i laici e il grande pubblico secondo le linee guida internazionali in materia di rianimazione cardiopolmonare (RCP);
- organizzazione e partecipazione a convegni scientifici e manifestazioni pubbliche di particolare interesse sociosanitario;
- realizzazione di eventi informativi e formativi aperti al pubblico, tesi alla comunicazione ed informazione della pratica della RCP mediante l'utilizzo del defibrillatore, anche mediante la realizzazione di depliant, testi informativi e articoli di interesse sociale;
- sensibilizzazione della società civile sui problemi connessi all'emergenza sanitaria, anche attraverso corsi e workshop formativi, coerenti con le linee guida e calibrati alle diverse fasce di popolazione;
- Proporsi quale punto di riferimento, anche per altri enti ed istituzioni, rispetto ai temi trattati oggetto delle attività di interesse generale, anche mediante strumenti di informazione quali chat, newsletter, pubblicazioni (ecc...) atti a diffondere le finalità della Associazione e le attività da essa promosse nei confronti di Soci e altri soggetti interessati;

c) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- 2) L'Associazione può svolgere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale - esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo - nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle

Roberto Trovati

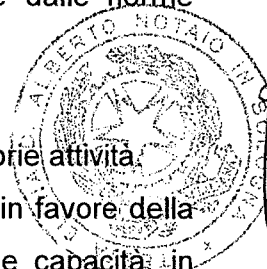


norme attuative.

- 3) L'Associazione si propone altresì di svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative, al fine di permettere la realizzazione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- 4) Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire ad altri enti senza scopo di lucro, collaborare con enti pubblici e privati, anche in regime convenzionale, ed aderire, altresì, ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 4 – Volontari

- 1) L'Associazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività.
- 2) Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 4) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito a carico della stessa Associazione.
- 5) Qualora la Associazione si avvalga di volontari, la stessa è tenuta ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato,





nonché la responsabilità civile verso i terzi. La Associazione è inoltre tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo II – Associati

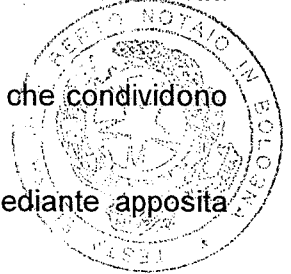
Art. 5 – Requisiti e procedura di ammissione degli Associati

- 1) Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro ed enti privati, che ne condividono le finalità e gli scopi, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti.
- 2) In particolare, a titolo esemplificativo, possono richiedere di essere associati:
 - a) Soggetti, persone fisiche o enti, che condividono i temi della Associazione, anche senza svolgere una professione sanitaria, e che si impegnano nella diffusione delle buone pratiche di RCP, dell'uso del defibrillatore e delle prime manovre salvavita e di assistenza in emergenza nonché nella sensibilizzazione dei temi affrontati nei confronti di Enti e Pubbliche Amministrazioni;
 - b) soggetti che hanno partecipato con profitto a corsi istruttori secondo le Linee Guida validate da Società Scientifiche e/o Enti Italiani e/o Internazionali;
 - c) soggetti persone fisiche che svolgono attività lavorativa nel settore della rianimazione cardiopolmonare e cerebrale (RCP);
 - d) soggetti, persone fisiche ed enti, che intendono collaborare nel sostenere lo sforzo dell'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi e delle finalità civiche



e solidaristiche;

- e) soggetti che collaborano attivamente, anche all'interno di enti ed organizzazioni non direttamente coinvolte nella RCP, per promuovere lo sviluppo di attività connesse con la diffusione delle pratiche rianimatorie nelle diverse realtà sociali, soprattutto per quanto concerne l'estensione di programmi di formazione e di defibrillazione al di fuori degli ambiti strettamente sanitari;
 - f) soggetti responsabili o direttori scientifici di Centri di Formazione sui temi della Associazione;
 - g) altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro ed enti privati che condividono e/o svolgono attività in linea con gli scopi associativi.
- 3) L'ammissione all'Associazione è da richiedere in forma scritta, mediante apposita istanza indirizzata al Consiglio Direttivo contenente:
- l'indicazione del nome e cognome o la denominazione del soggetto richiedente nonché l'indirizzo di residenza, data e luogo di nascita o la sede legale, codice fiscale/ P.IVA, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;
 - l'esplicita dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione, l'impegno ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le delibere assunte dai competenti Organi associativi, nonché l'impegno, in qualità di associato, al versamento della quota associativa annuale.
- 4) Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 5) Il Consiglio Direttivo, ricevuta l'istanza da parte del soggetto interessato, provvede in merito all'accoglimento o il rigetto della stessa entro i successivi sessanta (60) giorni, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento della domanda di ammissione, previo versamento della quota associativa, il nominativo dell'associato è



Elisa Patti

Francesco Patti



annotato nel libro degli associati.

- 6) In caso di rigetto della domanda, debitamente motivato, l'interessato può, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, proporre ricorso al Collegio dei probiviri che si pronuncia entro i successivi sessanta (60) giorni dalla proposizione del ricorso.
- 7) Nel caso in cui la domanda di ammissione all'Associazione provenga da un ente del Terzo settore o senza scopo di lucro, o da un ente privato, l'istanza è presentata e sottoscritta dal Legale Rappresentante *pro tempore*.

ART. 6 – Diritti e doveri degli associati

1) Gli associati hanno diritto di:

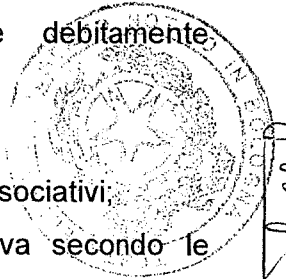
- a. partecipare all'Assemblea con diritto di voto, eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, purché ammessi da almeno tre mesi nell'Associazione;
- b. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti associativi e dalle delibere dei competenti Organi sociali;
- c. frequentare i locali dell'associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo che provvederà all'apertura e chiusura dei medesimi anche attraverso persona delegata;
- d. eleggere i componenti degli organi associativi e – se maggiorenni – concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi purché ammessi da almeno tre mesi;
- e. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- f. formulare proposte agli Organi direttivi nell'ambito dei programmi

Francesco Cicciotto



dell'Associazione e concorrere all'elaborazione di quest'ultimi con riferimento alle finalità civiche e solidaristiche del presente Statuto;

- g. essere informati sull'attività associativa;
 - h. esaminare i libri sociali secondo le modalità e i tempi previsti dal presente Statuto;
 - i. essere rimborsati dalle eventuali spese sostenute nell'ambito delle attività associative autorizzate dal Consiglio Direttivo, purché debitamente documentate;
- 2) Gli associati sono tenuti a:
- a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli Organi associativi;
 - b. essere in regola con il versamento della quota associativa secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
 - d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse dall'Associazione, secondo le esigenze e le disponibilità dichiarate.



Elvira Pella

ART. 7 – Perdita della qualifica di associato

- 1) La qualifica di associato si perde:
- a. per decadenza;
 - b. per esclusione;
 - c. per recesso;
 - d. per decesso o estinzione dell'ente associato;

Francesco Caracciolo



a) perde la qualità di associato per **decadenza**, l'associato che, non ha proceduto al versamento della quota associativa entro il termine annuale previsto dal Consiglio Direttivo; la decadenza dell'associato ha effetto dal giorno successivo al termine per il pagamento della quota associativa annuale.

b) perde la qualità di associato per **esclusione**, l'associato che viola le norme statutarie o dei regolamenti, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi sociali ovvero, in presenza di altri gravi motivi, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono **cause di esclusione** laddove l'associato:

- i. si manifesti indegno, ponendo in essere condotte che danneggiano l'associazione o gli Organi sociali, moralmente o materialmente o adotti comportamenti atti ad alimentare la discordia tra gli associati, sia direttamente che indirettamente, nonché atti a minare la quiete associativa;
- ii. senza giustificato motivo o irresponsabilmente non adempia puntualmente gli obblighi assunti e dichiarati nell'ambito delle attività associative;
- iii. ponga in essere attività, campagne o politiche incompatibili e/o dannose per gli scopi e le finalità della Associazione;
- iv. utilizzi in modo improprio e non autorizzato l'immagine della Associazione per scopi diversi da quelli associativi o per interessi personali.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

c) perde la qualità di associato per **recesso** l'associato che abbia dato comunicazione, in forma scritta ed indirizzata al Consiglio Direttivo, di voler recedere dal rapporto associativo; il recesso ha effetto dalla data di effettivo ricevimento della

fornero



- comunicazione da parte del Consiglio Direttivo che ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all'annotazione sul libro degli associati.
- 2) L'associato sottoposto al procedimento di esclusione deve essere preventivamente informato, per iscritto, degli addebiti avanzati nei suoi confronti, consentendo allo stesso facoltà di replica.
 - 3) Avverso il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. Il Collegio dei Probiviri, in tal caso, si pronuncia entro i successivi trenta (30) giorni.
 - 4) Il provvedimento di esclusione dell'associato è esecutivo sin dal momento dell'avvenuta comunicazione al soggetto interessato e l'eventuale ricorso al Collegio dei Probiviri non ne sospende gli effetti.
 - 5) L'associato decaduto, escluso o receduto e gli eredi dell'associato deceduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate e/o di eventuali contributi versati, i quali non sono rivalutabili e/o trasmissibili. L'associato decaduto, escluso o receduto e gli eredi dell'associato deceduto non hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione.
 - 6) Nel caso di un Ente associato, laddove si verificano i presupposti per l'esclusione, il Consiglio Direttivo è tenuto a valutare se gli addebiti in tal senso avanzati siano imputabili o meno alla sola volontà della persona fisica che rappresenta l'ente in seno alla Associazione. In caso di accertamento positivo, il Consiglio Direttivo invita l'Ente associato alla nomina di un nuovo rappresentante persona fisica.

Titolo III – Organi associativi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Art. 8 - Organi

1) Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Past President e il Presidente Onorario;
- l'Organo di Controllo, se istituito;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Comitato Tecnico Scientifico.

2) Ad eccezione dell'Organo di controllo, tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito e sono elettive secondo le modalità previste dal presente Statuto. Ai componenti degli Organi sociali è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e delle attività associative.

ART. 9 – Assemblea degli associati

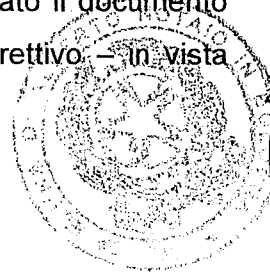
- 1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nell'apposito libro da almeno tre mesi ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
- 2) L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie ed è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso di assenza temporanea di entrambi, l'Assemblea è presieduta dal consigliere più anziano di età.
- 3) Nella assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti gli

Francesco Pirelli



associati, anche assenti o dissenzienti.

- 4) All'attuazione delle decisioni assunte dalla Assemblea provvede il Consiglio Direttivo.
- 5) Nelle assemblee di approvazione del bilancio o rendiconto e in quelle relative alla propria responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
- 6) Ogni associato ha diritto di esprimere un voto; è consentita la rappresentanza in Assemblea mediante delega scritta ad un altro associato; ogni associato può ricevere un massimo di tre deleghe. Alla delega deve essere allegato il documento di identità del delegante e può essere trasmessa al Consiglio Direttivo. – in vista della data della riunione assembleare – anche a mezzo e-mail.



Art. 10 – Convocazione

- 1) L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, inviato agli associati anche per il tramite di ausili telematici almeno **otto (8) giorni prima** della data fissata per la riunione (trasmissione dell'avviso di convocazione all'indirizzo e-mail dell'associato o tramite diversi strumenti di comunicazione telematica nonché pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet dell'Associazione e/o sugli account dell'Associazione presenti su social network).
- 2) L'avviso di convocazione deve contenere:
 - gli argomenti all'ordine del giorno;
 - la data, il luogo e l'ora della riunione;
 - le modalità di svolgimento dell'adunanza (in presenza, mediante sistemi di video conferenza o in modalità mista; espressione del voto in via elettronica);
 - in caso di riunione mediante sistemi di video conferenza o in modalità mista o mediante espressione del voto in via elettronica, le istruzioni circa i sistemi utilizzati

Elvira Ferra

Giuseppe Ferra



e le istruzioni per il collegamento e l'espressione del voto.

- 3) Le informazioni di cui al precedente comma, contenute nell'avviso di convocazione, devono essere riportate anche con riferimento alla eventuale seconda convocazione.
- 4) L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, un decimo degli associati o 2/3 dei componenti del Collegio dei Probiviri ne facciano richiesta.
- 5) La riunione, in caso di svolgimento con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, deve consentire:
 - al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli associati intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - agli associati di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 6) L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.
- 7) Chi presiede l'Assemblea nomina un Segretario tra gli associati intervenuti in Assemblea e verifica la regolarità delle deleghe e l'identità degli intervenuti.

Art. 11 – Espressione del Voto in via elettronica

- 1) Le modalità di espressione del voto in via elettronica sono demandate ad apposito regolamento attuativo contenente i principi e la concreta disciplina per il corretto espletamento delle procedure di intervento da parte degli associati nonché per la



verifica dell'identità dell'associato che interviene e vota.

- 2) Chi esprime il voto in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.
- 3) In caso di espressione del voto in via elettronica, è esclusa la facoltà di delega.
- 4) Laddove gli argomenti posti all'Ordine del giorno prevedano la contestuale consultazione di documenti e/o informazioni da parte degli associati, questi verranno messi a disposizione degli associati, anche mediante il sistema informatico utilizzato per l'espressione del voto in via elettronica.

Art. 12 – Validità delle deliberazioni e quorum

- 1) L'Assemblea **ordinaria** è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
- 2) La Assemblea **straordinaria**, quando delibera sulle modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un terzo degli associati.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti espresso in forma palese. Il voto è espresso in forma segreta per le deliberazioni riguardanti le persone, l'elezione degli Organi sociali o nei casi in cui la Assemblea lo ritenga opportuno, deliberando sul punto in senso favorevole.
- 4) Per deliberare la **modifica dello statuto** e la **trasformazione**, la **fusione** e la **scissione** della Associazione occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati intervenuti.

Delega

Francesco Pizzini



- 5) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
- 6) Di ciascuna riunione dell'Assemblea è redatto apposito verbale, debitamente sottoscritto dal Presidente o da chi presiede la riunione e dal soggetto verbalizzante. I verbali sono conservati nell'apposito libro obbligatorio.

Art. 13 – Competenze della Assemblea degli associati

1) L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- approva il bilancio o il rendiconto per cassa;
- approva il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o predisposto per libera determinazione dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, se proposto dal Consiglio Direttivo, le linee di indirizzo dell'attività e il programma annuale dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
- delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

2) L'assemblea straordinaria delibera:

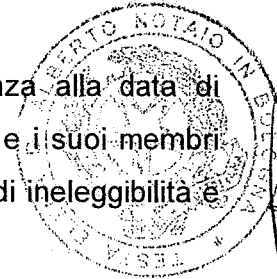
- sulle modifiche dello Statuto sociale;
- sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione;



- sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

- 1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri pari a sette (7) eletti dall'Assemblea.
- 2) Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio del mandato, e i suoi membri sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza dei membri.
- 3) Non possono candidarsi a ricoprire la carica di consigliere coloro che hanno subito sentenze di condanna passate in giudicato aventi ad oggetto reati collegati alle attività e ai temi trattati dalla Associazione.
- 4) La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
- 5) Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice – Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
- 6) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice – Presidente; in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
- 7) Nell'ambito del Consiglio Direttivo, può essere nominato un Responsabile Amministrativo interno e/o altre figure cui attribuire, all'atto di nomina, specifici compiti nel rispetto del presente statuto e dei regolamenti.
- 8) Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

- 9) Per la revoca dei membri del Consiglio Direttivo è richiesto il **voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) degli associati** in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. In tale occasione i membri del Consiglio Direttivo non possono partecipare al voto.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta da spedirsi a tutti i componenti, anche a mezzo di ausili telematici, **almeno otto (8) giorni prima della riunione**; in presenza di particolari motivi di urgenza, è fatta salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a due (2) giorni prima della riunione.
- 2) In difetto delle formalità di cui al precedente comma, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano intervenuti tutti i suoi membri.
- 3) Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno una volta l'anno per deliberare in ordine all'adozione del bilancio o rendiconto consuntivo, all'ammontare della quota associativa annuale, se necessario, nonché in ordine al compimento degli atti fondamentali alla vita associativa.
- 4) Il Consiglio Direttivo è altresì convocato, ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno due dei componenti ne facciano richiesta.
- 5) L'avviso di convocazione deve contenere:
 - gli argomenti all'ordine del giorno;
 - la data, il luogo e l'ora della riunione;

peruccio



- le modalità di svolgimento della riunione (in presenza, mediante sistemi di video conferenza o in modalità mista);
 - in caso di riunione a distanza o mista, le istruzioni circa i sistemi utilizzati e le istruzioni per il collegamento.
- 6) La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:
- al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei consiglieri intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 7) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 8) Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni di norma con voto palese; è richiesto il voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
- 9) Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse; trova applicazione l'art. 16 del presente Statuto.
- 10) Per i componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la facoltà di conferire la delega di voto.
- 11) I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal Presidente, o da chi ha presieduto l'adunanza, e dal soggetto verbalizzante vengono conservati agli atti in apposito libro obbligatorio.

Ufficio di Stato di Milano



Art. 16 – Conflitto di interesse dei Consiglieri

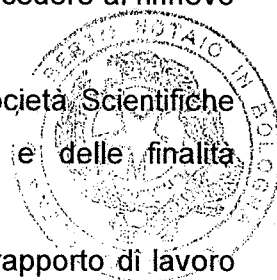
- 1) Ciascun Consigliere deve dare notizia agli altri amministratori e all'Organo di controllo, ove nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio Direttivo.
- 2) Nei casi previsti dal precedente comma il Consigliere interessato deve astenersi dal voto e l'eventuale deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'Associazione dell'operazione.
- 3) Trova applicazione l'art. 2391 del Codice civile in quanto compatibile.

Art. 17 – Competenze del Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle competenze attribuite ad altri organi dalla legge e dal presente Statuto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
- 2) A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:
 - a. adotta il bilancio o rendiconto consuntivo da presentare alla Assemblea per la approvazione finale;
 - b. individua e disciplina le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative;
 - c. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella nota integrativa al bilancio o in calce al rendiconto consuntivo;



- d. adotta gli eventuali Regolamenti associativi, non riservati alla competenza della
Assemblea dalla legge o dallo Statuto;
 - e. predispone le proposte da sottoporre all'Assemblea;
 - f. dà attuazione alle decisioni e agli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei soci;
 - g. determina l'entità della quota associativa e il termine entro cui procedere al rinnovo
annuale del versamento;
 - h. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi con Enti, Società Scientifiche
Nazionali e/o Internazionali, nel perseguimento degli scopi e delle finalità
dell'Associazione;
 - i. assume l'eventuale personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro
autonomo nonché l'affidamento di determinati incarichi a consulenti esterni, nei
limiti del presente Statuto e di legge;
 - j. delibera l'adesione ad associazioni ed altri enti nel rispetto dei criteri e dei limiti
imposti dalla legge e dal presente Statuto;
 - k. delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti associati;
 - l. adotta i provvedimenti di esclusione degli associati;
 - m. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - n. gestisce eventuali rapporti finanziari con istituti di credito e cura la parte economico
finanziaria dell'Associazione;
 - o. nomina il Comitato Tecnico Scientifico e il Presidente Onorario;
 - p. adotta ogni altro provvedimento necessario alla gestione dell'Associazione e
rientrante nelle proprie competenze.
- 3) Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al
Vice-Presidente e ad uno o più Consiglieri fissandone i limiti e le modalità di
esercizio, nell'atto di delega, ivi compreso il ruolo di Responsabile Amministrativo e



Stella

Francesco



1) Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, sempre che sussista la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica, si procederà alla sostituzione mediante l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

2) Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea che deve tenersi entro i 30 giorni successivi per l'elezione dei membri/del membro mancanti/e.

3) Il/I consigliere/i sostituito/i o eletto/i nuovamente dall'Assemblea, resta/ano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

4) In caso di vacanza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo originariamente eletti dalla Assemblea degli associati, l'Organo decade.

5) La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente.

6) Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decaduto provvede, entro trenta (30) giorni, alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione dell'intero Organo; in caso di impedimento, provvederà il Vice – Presidente o il membro più anziano del Consiglio Direttivo decaduto o altro consigliere.

1) Il Presidente della Associazione, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro (4) anni ed è rieleggibile.

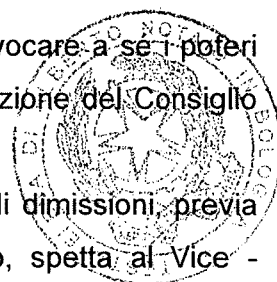
2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, può nominare avvocati nelle liti attive e passive, sottoscrivere gli atti e i

Journal of the



contratti per conto della Associazione, coordina l'attività sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, e cura l'esecuzione delle rispettive delibere.

- 3) In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente che ne fa le veci.
- 4) In casi eccezionali, di necessità ed urgenza, il Presidente può avocare a sé i poteri del Consiglio Direttivo, salva la immediata e successiva convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 5) In caso di accertato e definitivo impedimento del Presidente o di dimissioni, previa reintegra dell'Organo ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto, spetta al Vice - Presidente o al membro più anziano di età, entro i successivi venti (20) giorni, convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.



Handwritten signature

Art. 20 – Past President

- 1) Assume di diritto la carica di Past President, il Presidente che ha cessato la carica del precedente mandato del Consiglio Direttivo, purché non dimesso anticipatamente, revocato o escluso.
- 2) Il Past President dura in carica per tutto il mandato del Consiglio Direttivo successivamente eletto e cessa alla scadenza del mandato dello stesso organo, fatte salve eventuali dimissioni anticipate del Past President o altre cause di vacanza anticipata.
- 3) Per Presidente del Consiglio Direttivo “cessato” si intende il Presidente che ha indetto l'assemblea elettiva per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
- 4) In caso di rielezione nel nuovo Consiglio Direttivo del Presidente del Consiglio Direttivo “cessato”, rimane in carica il Past President di cui al mandato del

Handwritten signature



precedente Consiglio Direttivo.

- 5) In caso di dimissioni del Past President, di rielezione del medesimo all'interno del Consiglio Direttivo successivamente eletto o di cessazione del mandato nel caso di cui al comma 5, la carica rimane vacante sino alla successiva elezione Consiglio Direttivo.
- 6) In caso di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo "neo eletto" intervenuta a decorrere dal terzo esercizio di mandato dell'Organo stesso, il Past President rimane comunque in carica fino alla scadenza del mandato originario al fine di garantire continuità con il successivo Consiglio Direttivo che verrà eletto.
- 7) Il Past President ha funzioni consultiva e di garanzia rispetto alla continuità delle azioni associative. Su invito, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non ha diritto di voto e non contribuisce al quorum necessario per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio stesso.
- 8) Il Past President fa parte, di diritto, del Collegio dei Probiviri per tutta la sua durata in carica.
- 9) La carica di Past President può essere revocata dalla Assemblea degli associati per gravi motivi; trova applicazione l'art. 7, comma 1, lett. b, del presente Statuto in merito alle cause e in quanto compatibile.

Art. 21 – Presidente Onorario

- 1) La qualifica di Presidente Onorario può essere conferita dal Consiglio Direttivo, previo parere consultivo del Collegio dei Probiviri, a coloro che, anche in alternativa:
 - siano soci fondatori di IRC - COMUNITÀ (2004) e che abbiano mantenuto, nel tempo, la qualifica di associati;
 - abbiano ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione portando a termine

francesco



importanti obiettivi associativi anche in virtù di particolari meriti e competenze.
per almeno 8 (otto) anni.

- 2) Il Presidente Onorario, se delegato dal Presidente, può trattenere in rappresentanza della Associazione rapporti Istituzionali con altre associazioni, Società Scientifiche, Enti pubblici e privati Nazionali ed Internazionali, anche in occasione di manifestazioni ed eventi, al fine di sviluppare accordi per la crescita dell'Associazione.
- 3) Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non ha diritto di voto e il suo intervento non è considerato ai fini del quorum costitutivo previsto per il Consiglio Direttivo.
- 4) La nomina di Presidente Onorario può essere revocata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti; trova applicazione l'art. 6, comma 1, lett. b, del presente Statuto in merito alle cause e in quanto compatibile.

Art. 22 – Responsabile Amministrativo

- 1) Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un Responsabile Amministrativo cui affidare determinate funzioni esecutive.
- 2) Il Responsabile Amministrativo coadiuva il Presidente nelle operazioni di convocazione degli organi sociali svolgendo ogni funzione di carattere esecutivo e organizzativo a lui demandata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo; in particolare, al Responsabile Amministrativo compete:
 - la tenuta dei libri sociali, ad eccezione di quello dell'Organo di controllo.
 - la tenuta e l'aggiornamento della contabilità interna della Associazione, compresa la conservazione della relativa documentazione (fatture, scontrini,



giustificativi di spesa...);

- curare le questioni di carattere contabile e fiscale dell'Associazione;

3) Il Responsabile Amministrativo riferisce al Consiglio Direttivo rispetto al suo operato; resta inteso che il Consiglio può anche deliberare, a supporto o per lo svolgimento del ruolo del Responsabile Amministrativo, di avvalersi anche della collaborazione di figure professionali interne od esterne all'Associazione.

Art. 23 – Organo di controllo

- 1) L'Organo di Controllo della Associazione è istituito dalla Assemblea degli associati al superamento dei limiti indicati dalle norme vigenti o per libera determinazione della Assemblea stessa.
- 2) L'Organo di Controllo ha forma monocratica e deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
- 3) L'Organo di controllo dura in carica quattro (4) esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo al quarto esercizio del mandato.
- 4) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 5) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.
- 6) L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la

fornero



regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.

- 7) L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.
- 8) All'Organo di Controllo può essere attribuita, altresì, la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea.

Art. 24 – Collegio dei Probiviri

- 1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente del Collegio, e da due membri supplenti.
- 2) Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea degli associati, dura in carica quattro (4) esercizi, ha scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di mandato ed è scelto tra i soci che abbiano almeno otto (8) anni di anzianità nella Associazione.
- 3) Un membro effettivo del Collegio dei Probiviri è di diritto il Past President, ove nominato, e rimane in carica in seno al Collegio fino a naturale scadenza di mandato dell'organo anche in caso di preventiva cessazione della carica di Past President.
- 4) In caso di temporanea assenza o impedimento di un membro del Collegio dei Probiviri, questo viene sostituito da un membro supplente
- 5) In caso definitivo impedimento di uno o più membri – anche supplenti – del Collegio dei Probiviri, previa comunicazione al Consiglio Direttivo, si procede con la sostituzione dalla graduatoria dei primi non eletti; in caso di impossibilità, il Presidente del Collegio dei Probiviri o il membro in carica più anziano di età richiede



Stella Pesta

Gerardo Lorenzini



al Consiglio Direttivo la convocazione della Assemblea degli associati entro i successivi trenta (30) giorni per l'elezione del/dei membri in sostituzione. I membri così sostituiti restano in carica fino a naturale scadenza di mandato.

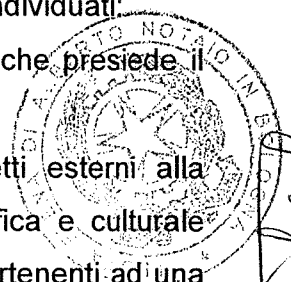
- 6) Per la revoca dei membri del Collegio dei Probiviri è richiesto il voto favorevole di **almeno 1/3 (un terzo) degli associati** in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. In tale occasione i membri del Collegio dei Probiviri non possono partecipare al voto.
- 7) Il Collegio dei Probiviri ha le seguenti competenze:
 - delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti associati o dagli associati esclusi;
 - dirime secondo equità e senza formalità di procedure, tutte le eventuali controversie tra gli associati, tra questi e gli Organi sociali e tra gli stessi Organi dell'Associazione;
 - esprime pareri di natura consultiva richiesti dal Consiglio Direttivo o previsti dal presente Statuto.
- 8) Nell'ambito dell'iter decisionale del Collegio dei Probiviri deve essere garantito il contraddittorio tra le Parti coinvolte in forma scritta e – se richiesto dalle Parti – in forma orale.
- 9) Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti per i Soci e per gli Organi sociali.
- 10) Nel caso in cui le controversie insorte e sottoposte alla decisione del Collegio dei Probiviri coinvolgano uno o più membri dello stesso Organo o il Past President, questi sono sostituiti dai membri supplenti; in caso di impossibilità, si procede alla temporanea sostituzione dalla graduatoria dei primi non eletti o, in alternativa, si procede con la sostituzione temporanea secondo quanto previsto dal comma 5, secondo periodo.



Titolo IV – Comitato Tecnico Scientifico, Commissioni e Referenti Regionali

Art. 25 – Comitato Tecnico Scientifico

- 1) Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo entro sessanta (60) giorni dalla sua elezione ed è composto da cinque membri così individuati:
 - a. **un membro** designato tra i componenti del Consiglio Direttivo che **presiede il** Comitato;
 - b. **quattro membri** scelti sia tra gli associati, sia tra i soggetti **esterni alla** Associazione, in possesso di comprovata competenza scientifica e culturale attestata dal proprio curriculum scientifico e professionale, appartenenti ad una professione sanitaria e che abbiano almeno una pubblicazione scientifica o un testo/manuale validato al loro attivo.
- 2) Il Consiglio Direttivo, in sede di nomina del Comitato, individua tra i membri di cui al precedente comma 1, lett. b., un Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico in coerenza con le prassi valutative approvate dalla Comunità Scientifica Internazionale.
- 3) Il Comitato Tecnico Scientifico resta in carica per tutta la durata di mandato del Consiglio Direttivo che l'ha nominato; la decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Comitato Tecnico Scientifico, salvo conferma da parte del Consiglio Direttivo neoeletto.
- 4) Sono funzioni del Comitato Tecnico Scientifico:
 - a. formulare proposte al Consiglio Direttivo in merito agli indirizzi scientifici dell'Associazione, progetti di ricerca, di studio e di innovazione scientifica;
 - b. esprimere pareri consultivi su proposte di carattere scientifico provenienti dagli altri organi dell'Associazione;



Flavia Jeth

Francesco Tasso



- c. promuovere e contribuire all'elaborazione di linee guida e raccomandazioni dell'Associazione offrendo supporto tecnico su aspetti clinici e organizzativi rilevanti;
 - d. elaborare proposte al Consiglio Direttivo per il programma scientifico di Congressi e altre tipologie di eventi scientifici, anche in collaborazione con altri comitati e/o con altri Enti o Società scientifiche da sottoporre;
 - e. proporre al Consiglio Direttivo iniziative di approfondimento e divulgazione scientifica, anche con collaboratori esterni, su specifiche tematiche o per specifiche problematiche di ordine scientifico;
 - f. verificare e controllare la qualità delle attività svolte, nonché della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e indici bibliometrici dei settori delle attività di interesse generale, validati dalla comunità scientifica internazionale;
 - g. assicurarsi che i lavori, le pubblicazioni e gli articoli scientifici prodotti dall'Associazione vengano diffusi opportunamente, rendendoli disponibili per la consultazione del più ampio pubblico possibile, attraverso la pubblicazione su giornali, testate specialistiche, sul sito web istituzionale e su siti web di carattere scientifico.
- 5) L'Associazione si impegna alla pubblicazione della propria attività scientifica sul sito web istituzionale.

Art. 26 - Commissioni

- 1) Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni interne alla Associazione a scopo di studio, di organizzazione o di approfondimento di determinate tematiche al fine dello svolgimento delle attività di interesse generale.



- 2) Con la deliberazione istitutiva della Commissione, il Consiglio Direttivo ne definisce i compiti e l'ambito di azione e ne determina i componenti scelti tra gli associati.
- 3) Nello svolgimento della loro attività le Commissioni sono libere di auto-organizzarsi secondo l'accordo dei loro componenti, fermo restando l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo e di non procedere a spese non previamente autorizzate.
- 4) Le Commissioni sono un'articolazione solo interna alla Associazione e non hanno rilevanza esterna, non potendo rappresentare in alcun modo l'Associazione nei confronti dei terzi. I documenti elaborati dalle Commissioni non possono essere pubblicati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Referenti Regionali

- 1) Il Referente Regionale è l'associato che rappresenta un gruppo di associati sul territorio regionale e ne coordina i rapporti con il Consiglio Direttivo e con l'Associazione.
- 2) Il Consiglio Direttivo, entro sessanta (60) giorni dalla elezione o dalla formazione di un gruppo di associati su un territorio regionale, procede alla nomina del Referente Regionale di riferimento, anche su proposta non vincolante del nominativo da parte del gruppo di associati.
- 3) Il Referente Regionale deve essere regolarmente iscritto nel Libro Soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le funzioni del Referente Regionale sono individuate nella delibera di nomina del Consiglio Direttivo o in apposito Regolamento attuativo.

Stewart

Paolo P.



Titolo V – Libri Sociali, Risorse economiche, Patrimonio, Esercizio finanziario e Bilancio

Art. 28 – Libri Sociali

- 1) La Associazione deve obbligatoriamente tenere:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e deliberazioni della Assemblea degli associati;
 - il libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se istituito;
 - il registro dei volontari, se presenti, ove sono iscritti i volontari che svolgono attività non occasionale.
- 2) Tutti libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, fatto salvo il libro dell'Organo di Controllo che è tenuto a cura dell'organo stesso, laddove istituito.
- 3) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Consiglio Direttivo della Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal Socio richiedente.
- 4) L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.
- 5) Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Consiglio Direttivo comunica al Socio interessato la data e le modalità dell'accesso.
- 6) Il Socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 29 - Risorse economiche e patrimonio

- 1) L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:



- a. quote versate dagli associati;
 - b. contributi di privati;
 - c. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - f. liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
 - g. rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h. proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;
 - i. iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge.
- 2) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie di interesse generale, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3) È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 30 – Patrimonio

- 1) Il patrimonio della Associazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
- 2) Il fondo di dotazione è incrementato da ogni somma espressamente destinata a tale scopo.



- 3) Il patrimonio della Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
- 4) Gli eventuali utili o avanzi di gestione incrementano il patrimonio della Associazione e sono destinati dal Consiglio Direttivo a riserva o a incremento del fondo di dotazione.

Art. 31 – Esercizio finanziario e bilancio

- 1) L'esercizio sociale va dal (1°) primo gennaio al (31) trentuno dicembre di ogni anno.
- 2) Il Bilancio della gestione o Rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dalla Assemblea degli associati entro i centoventi (120) giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Tale termine è prorogabile di ulteriori trenta (30) giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
- 3) Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria prevista per la sua approvazione.
- 4) Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del Codice del terzo settore e le relative disposizioni attuative ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
- 5) Nella relazione di missione, oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione.
- 6) Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori al limite di legge, e facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa, in calce al quale il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte, diverse da quelle di interesse generale,

Leonardo Ferrarini



oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno dalla Associazione.

- 7) Il Bilancio o Rendiconto è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini di legge e pubblicato sul sito internet istituzionale della Associazione.

Titolo VI – Scioglimento, Devoluzione e Norme Finali

Art. 32 – Scioglimento e Devoluzione del patrimonio residuo

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e fatta salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dalla Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 33 – Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice civile, al Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni e alle altre norme attuative nonché alla normativa vigente in materia.

Art. 34 – Norma transitoria

- 1) Gli attuali Organi sociali della Associazione resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato originario, restando inteso che, per i mandati successivi, troveranno applicazione le norme del presente Statuto.